



REPUBBLICA ITALIANA

In · nome · del · popolo · italiano

Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice Unico Dott. DANIELA BRUNI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 4788/2006 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 4 maggio 2006

da

DEBITORE PRINCIPALE in persona del legale rappresentante,
FIDEJUSSORI DEL DEBITORE PRINCIPALE, rappresentati e difesi dall'avv. ti. Micozzi e N. Cavaliere come da mandato a margine della citazione in opposizione,

OPPONENTI

contro

BANCA in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. M. F. Giacomelli, per procura in margine del decreto ingiuntivo;

OPPOSTO

In punto: opposizione a decreto ingiuntivo

Causa rimessa in decisione il giorno 14 novembre 2007 e decisa il 27 aprile 2008, con le seguenti conclusioni delle parti costituite:

Per l'opponente:

“nel merito, rigettarsi ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo 28 febbraio 2006, n. 670/06; in via subordinata, limitarsi l'obbligazione di *DEBITORE PRINCIPALE* nonché degli opposenti in proprio alla minor somma accertata in corso di causa, alla luce di tutte le eccezioni o difese esposte in atti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;

Per l'opposta:

“nel merito, in via principale, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, rigettarsi le domande tutte proposte dagli attori opposenti nei confronti della *BANCA* perché infondate in fatto ed in diritto e confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo n. 670/06 del 28 febbraio 2006 del Tribunale di Padova. nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, condannarsi gli attori opposenti al pagamento in via solidale tra loro in favore della *BANCA* in dipendenza del titolo dedotto in giudizio della somma di € 97.822,66 (pa-

ri al saldo debitore alla data del 21 febbraio 2006 del conto corrente n. 65001853, decurtato della somma di € 1.526,56 quali interessi capitalizzati trimestralmente nel periodo 1 gennaio 1996 – 30 giugno 200 e della somma di € 11.924,68 quale importo complessivo dei pagamenti avvenuti in date 3 marzo 2006 e 10 aprile 2006 oltre agli interessi al tasso annuo dell'11 % dal 1° gennaio 2006 al saldo o della diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto di citazione come sopra notificato, *DEBITORE PRINCIPALE* in persona del legale rappresentante ed i signori *FIDEJUSSORI DEL DEBITORE PRINCIPALE* quali garanti, premesso che era stato loro notificato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 670/2006 con cui veniva ingiunto il pagamento di € 109.747,34 oltre interessi dell'11 % dall'1 gennaio 2006 al saldo, proponevano opposizione alla precitata ingiunzione rilevando che la scarsa documentazione prodotta era inidonea a provare il credito tanto più che veniva richiamato un il c/c bancario sottoscritto il 4 gennaio 1994 mentre era stato dimesso altro c/c sottoscritto il 14 luglio 1999 e le fidejussioni risultavano rilasciate l'8 ottobre 1992, ben due anni prima della stipula del c/c. Veniva poi contestata l'applicazione degli interessi convenzionali per assenza del modulo richiamato in allegato all'art. 7 e perché dagli estratti conto risultava applicato un interesse del 15 % mentre nel decreto ingiuntivo veniva indicato quello inferiore dell'11%. Veniva inoltre contestata l'applicazione di interessi anatocistici e, quanto ai garanti, la mancata decurtazione dell'importo di € 11.924,68 che la banca aveva già trattenuto quale acconto risultante per € 3.996,32 dalla metà del saldo attivo del c/c 405833 cointestato ai coniugi *FIDEJUSSORI DEL DEBITORE PRINCIPALE* e per € 7.928,36 dal saldo attivo di altro deposito titoli cointestato n. 725876 che *BANCA* aveva compensato.

Si costituiva la Banca chiedendo il rigetto della opposizione di cui rilevava anzitutto l'inammissibilità per genericità dei motivi esposti: precisava che il contratto di c/c n. 650018.53 era stato sottoscritto il 4 gennaio 1994, come risultava dall'originale dimesso, ma che poi a seguito mutamento della compagine sociale (recesso di SOCIO ed ingresso del socio SOCIO altro ingiunto), era stata rinnovata la sottoscrizione in data 14 luglio 1999 con pattuizione per iscritto degli interessi. Veniva precisato che l'estratto del c/c n. 650018.53 allegato era dettagliato ed analitico con esposizione di tutte le voci, ivi compresa la detrazione per giroconto di € 3.996,32 del 3 marzo 2006 mentre veniva dato atto che successivamente il debito si era ridotto di altri 11.924,68 € per compensazione con i saldi attivi spettanti allo *FIDE-*

JUSSORE DEL DEBITORE PRINCIPALE su altro c/c o conto deposito titoli. Veniva rilevato altresì che era irrilevante la anteriorità della sottoscrizione delle fideiussioni rispetto alla stipula del c/c perché era stato garantito l'adempimento di tutte le obbligazioni bancarie di "qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite" ed era stato stabilito il tetto di 60 milioni di lire: inoltre il 3 aprile 2003 i soci avevano confermato le garanzie fino a concorrenza di € 280.000,00 ed inoltre il debito era stato esplicitamente riconosciuto sia dalla società sia dai garanti in data 24 gennaio 2005 che avevano promesso di estinguerlo, prima entro il 30 giugno 2005 e poi nel successivo termine del 30 agosto 2005, ma senza effettivo riscontro. La opposta precisava che i tassi debitori erano stati convenuti per iscritto e che in concreto quelli applicati erano inferiori ai pattuiti: produceva fac simile del foglio analitico informativo richiamato in contratto e che veniva periodicamente aggiornato rimarcando che nel 1999 era stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e quella annuale per gli interessi creditori mentre con effetto dall'1 gennaio 2000 la banca aveva applicato l'art. 120, secondo comma, TUB cioè la capitalizzazione trimestrale sia degli uni sia degli altri, giusta comunicazione pubblicata in Gazzetta ufficiale del 24 giugno 2000. La Banca di Roma precisava che l'importo richiesto in sede monitoria era stato ricalcolato applicando la capitalizzazione solo annuale dall'1 gennaio 1999 al 30 giugno 2000 e pertanto con detrazione del maggior interesse per € 1.526,56 risultante dall'applicazione della capitalizzazione con diversa periodicità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione va parzialmente accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

L'ingiunzione deve essere revocata anzitutto perché la stessa Banca ha dato atto che il suo credito è diminuito di € 11.924,68 per effetto di compensazione con saldi attivi spettanti ad altro titolo al sig. *FIDEJUSSORE DEL DEBITORE PRINCIPALE*: gli accrediti sono successivi al decreto ingiuntivo, rilasciato il 28 febbraio 2006, perché l'importo di € 3.996,32 è stato compensato il 3 marzo 2006 ed il 7 aprile 2006 si è verificata quella per € 7.938,36.

Sono infondate le obiezioni degli attori laddove lamentano la insufficienza della documentazione dimessa dalla Banca, in realtà copiosa ed analitica, senza formulare alcuna specifica doglianza rispetto a singole operazioni così come è irrilevante la preesistenza delle fideiussioni al c/c: si tratta della nota fideiussione *omnibus* sempre giudicata legittima dalla Corte di Cassazione: La legge n. 154 del 1992 ha introdotto la limitazione di importo ma tale requisito risulta soddisfatto fin dall'origine perché la garanzia recava il

tetto di lire 60.000.000. In ogni caso sia il *FIDEJUSSORE DEL DEBITORE PRINCIPALE* sia lo *FIDEJUSSORE DEL DEBITORE PRINCIPALE* hanno rinnovato la fideiussione il 3 aprile 2003 elevando il tetto ad € 280.000.

120 Ciò posto, la opposta riconosce che la più recente giurisprudenza di legittimità ha escluso l'esistenza di quell'uso normativo bancario supposto in deroga all'art. 1283 c.c. che consentiva agli istituti di creditori applicare la capitalizzazione disomogenea, cioè trimestrale per gli interessi a carico del cliente ed annuale per quelli a favore, ma ritiene che la questione sia superata
125 per la propria spontanea rinuncia alla capitalizzazione trimestrale fino al 30 giugno 2000, ferma la sua applicazione per il periodo successivo. *BANCA* riferisce di avere diritto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi tanto a debito quanto a credito con pari omogeneità temporale (trimestre) per il periodo successivo in forza della modifica apportata al secondo
130 comma dell'art. 120 Tub a seguito della delibera CICR 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 21 aprile 2000. In particolare la Banca sostiene che aveva facoltà di recepire unilateralmente il disposto normativo modificato a mezzo pubblicazione in G.U di un comunicato perché la l'art. 7 della citata delibera interministeriale ha previsto «formalità diverse per l'adeguamento (da
135 attuarsi entro il 30.06.2000 e con effetto dal 01.07.2000) delle condizioni contrattuali dei rapporti allora in corso stabilendo che, qualora tali nuove condizioni non comportino un peggioramento della posizione del cliente rispetto alla banca, la comunicazione al pubblico delle nuove condizioni possa avvenire mediante semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro
140 il predetto termine del 30.06.200, purché venga fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e comunque entro il 31.12.2000 e disponendo in caso contrario (cioè nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate la necessità dell'approvazione per iscritto da parte
145 della clientela». L'assunto è erroneo perché la variazione in *melius* o in *peius* presuppone pur sempre una valida pattuizione sottostante laddove la ricognizione negativa ad opera della Corte di Cassazione, cioè la statuizione di inesistenza di un uso normativo bancario idoneo a derogare all'art. 1283 c.c., comporta inevitabilmente la nullità della relativa clausola normalmente
150 contenuta al punto 7 delle condizioni generali predisposte. E' evidente che rispetto ad una clausola nulla non può operare alcun meccanismo di variazione, tantomeno semplificato, ad iniziativa di una sola delle parti. La Banca confonde tra *ius variandi* di una pattuizione valida, come quella in punto
155 interessi, e la sua nullità come quella per mancanza della forma scritta per gli interessi convenzionali. Talvolta il legislatore interviene in via sostitutiva come con l'art. 117 Tub ove il tasso minimo/massimo dei Bot sostituisce

il tasso mancante: più in generale opera il meccanismo di sostituzione automatica ex art. 1339 c.c. Tuttavia l'integrazione *ope legis* postula sia la nullità della clausola da sostituire sia l'imperatività di quella sostitutiva mentre l'art. 120, secondo comma, ha mera natura dispositiva come si evince dalla lettera stessa della norma: il legislatore consente che l'anatocismo sia pattuito tra le parti, ma non lo assicura di necessità alla Banca. Pertanto neppure l'art. 1339 consente l'inserzione automatica dell'art. 120, secondo comma UUB nei contratti stipulati prima del 21 aprile 2000.

In definitiva la banca interpreta la Circolare CICR in contrasto con i principi generali la cui deroga può ammettersi solo in presenza di una chiara, puntuale direttiva del legislatore delegante; essa manca nel caso di specie: nessuna norma della legge delega autorizza *in claris* siffatta deviazione.

La opposta ha prudenzialmente ricalcolato sub. 6) gli interessi dall'1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2005 con la capitalizzazione annuale dando atto di una rettifica per € 5.459,35 e di un importo finale a debito per € 105.814,55. Tale conteggio non è stato contestato dagli oppositori e pertanto non è necessaria la consulenza tecnica. Tenuto conto della riduzione per compensazione (€ 11.924,68) risulta un debito residuo di € 93.889,68.

Appare equa la compensazione delle spese per un terzo.

PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalle parti in epigrafe, così decide:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli oppositori in solido al pagamento di € 93.889,68, oltre interessi al tasso annuale dell'11% dall'1 gennaio 2006 al saldo;
- compensa le spese per un terzo e condanna gli oppositori al rimborso delle residue che liquida in € 5.606,00, di cui € 6 per spese ed € 1.600,00 per diritti, oltre contributo forfetario ed accessori fiscali.

Così deciso in Padova il 27 aprile 2008.

IL GIUDICE

.....